APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI FRA L'ITALIA, LA CROAZIA, LA GERMANIA E L'UNGHERIA, RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DELLA COMPAGNIA DELLE FERROVIE DANUBIO-SAVA-ADRIATICO STIPULATI IN BRIONI IL 10 AGOSTO 1942

Art. 4 (Accordo)

1. - La Compagnia e' retta dallo statuto allegato al presente Accordo (allegato n. 1). Lo statuto puo' subire modificazioni, in quanto non siano in contrasto col presente Accordo, mediante deliberazione dell'Assemblea generale, col consenso dei rappresentanti degli Stati menzionati nell'art. 6, alinea 1 a) del presente Accordo. Le proposte relative a modificazioni dello statuto possono essere poste all'ordine del giorno dell'Assemblea generale soltanto dal Consiglio di amministrazione. Le modificazioni dello statuto e le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale non sono soggette ad ulteriore approvazione degli Stati.

2. - Le disposizioni delle leggi e le altre norme in vigore negli Stati contraenti non sono applicabili alla Compagnia., qualora esse siano in contrasto con il presente Accordo o con lo statuto (allegato n. 1). Per il patrimonio non destinato agli scopi indicati nel presente Accordo (patrimonio privato) e relativi impianti, che la Compagnia possiede, nei quattro Stati contraenti, essa e' soggetta esclusivamente alla legislazione dello Stato in cui il patrimonio o l'impianto si trovano.

3. - Gli Stati contraenti si impegnano a non adottare senza il consenso della Compagnia alcuna disposizione o misura nei riguardi della Compagnia o dei suoi beni, prendendo a motivo la nazionalita' degli azionisti ovvero dei creditori, la sede della Compagnia o il luogo dove essa e' registrata, ovvero il luogo dove si trovano i suoi stabilimenti e le sue linee.

4. - Qualora la Compagnia dovesse continuare a sussistere oltre il 31 dicembre 1968 con sede in uno degli Stati contraenti, si applichera' ad essa, a partire del 1° gennaio 1969, esclusivamente la legislazione di quello Stato. Da tale data cesseranno, salvo contraria disposizione, tutti i privilegi e le deroghe alle disposizioni legislative degli Stati contraenti previsti nel presente Accordo e nei relativi quattro allegati. Qualoro la Compagnia decida entro il 31 dicembre 1968 di sciogliersi o trasferire la propria sede in altro Stato, detti privilegi e deroghe rimangono in vigore durante la relativa liquidazione ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1970.

Versione in vigore dal 12 marzo 1943, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi fra l'Italia, la Croazia, la Germania e l'Ungheria, riguardanti la sistemazione della Compagnia delle ferrovie Danubio-Sava-Adriatico stipulati in Brioni il 10 agosto 1942
Estremi	Legge 24 dicembre 1942, n. 1818
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 febbraio 1943

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-fra-l-italia-la-croazia-la-germania-e-l/accordo-art-4/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it